

Comune di Atri

Provincia di Teramo

Sistemazione e riqualificazione delle intersezioni stradali
della S.P. 553 in Atri capoluogo - 1° Stralcio Porta Macelli -




PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Approvato con Deliberazione G.M. n. 63 del 02/06/2015

Oggetto:

Schema di Contratto
Di Felice Jean Dominique
Segretario Generale

PROGETTISTA :
ING. CARLO CENTORAMBI



R6

Tavola

Marzo 2015

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorparabili e subappaltabili

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 - Norme contrattuali
- Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
- Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 12 - Consegna, inizio e durata dei lavori
- Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore
- Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori
- Art. 15 - Penali

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 16 - Anticipazione
- Art. 17 - Pagamenti in acconto
- Art. 18 - Pagamenti a saldo
- Art. 19 - Riserve dell'appaltatore
- Art. 20 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 21 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 22 - Revisione prezzi
- Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 24 - Lavori a misura
- Art. 25 - Lavoro a corpo
- Art. 26 - Lavori in economia
- Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
- Art. 28 - Prezzi contrattuali

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 29 - Cauzione provvisoria
- Art. 30 - Garanzia fidejussoria e cauzione definitiva
- Art. 31 - Riduzione delle garanzie
- Art. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 33 - Variazione dei lavori
- Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 35 - Norme di sicurezza generali
- Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

QUADRO TECNICO ECONOMICO :

Per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione e Riqualificazione delle Intersezioni stradali della SP553 in Atri Capoluogo-1° Stralcio Porta Macelli, si prevede una spesa di € 160.000,00 così ripartita:

DI PROGETTO		IMPORTO	
LAVORI A	€	160.000,00	
CORPO	€		
LAVORI A MISURA (comprensivi degli oneri ordinari per la sicurezza)	€	119.200,00	
1)	€		TOTALE LAVORI
2)	€	1.740,86	oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza
3)	€	1.740,86	oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza
	€	2.000,00	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
	€	3.740,86	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (1)
	€	117.459,14	- 2)
A)	€	121.200,00	TOTALE LAVORI E ONERI
	€		AGGIUNTIVI (1) + 3)
	€		ribasso d'asta
	€		TOTALE CONTRATTO
B) AMM.NE :	€		SOMME A DISPOSIZIONE DELL.
B 1	€		Lavori in economia esclusi dall'appalto
B 2	€		Indagini :
B 2.1	€	0,00	Indagini geologiche e prestazioni correlate
B 2.2	€	0,00	Collaudo statico
B 2.3	€	600,00	Rilievi
B 3	€	600,00	Allacciamenti ai pubblici servizi
B 4	€	0,00	Imprevisti- danni forza maggiore
B 5	€	0,00	Acquisizione aree o immobili
B 6	€	3.636,00	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge
B 6.1	€	0,00	Accantonamento di cui all'articolo 12, del DPR 554/99
B 7	€	0,00	Spese tecniche :
B 7.1	€	15.773,61	Progettazione, direzione, contabilità, coordinamento sicurezza
B 7.2	€	2.400,00	Spese per funzioni di Resp. del Proc.
B 7.3	€	654,94	C.N.P.A.I.L.P.
B 8	€	23.064,55	Spese per attività di consulenza o di supporto
B 8.2a	€	0,00	Spese per attività di consulenza
B 8.2b	€	0,00	Spese per attività di supporto al R.U.P.
B 9	€	0,00	Oneri demaniali
B 10	€	0,00	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
B 12	€	12.120,00	I.V.A ed eventuali altre imposte :
	€		B 12.2 I.V.A. sui lavori
	€		10,00%
	€		3

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di : **SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONI STRADALI DELLA SP553 IN ATRI CAPOLUOGO- 1° STALCIO PORTA MACELLI-**

Per una più esatta e dettagliata configurazione si rinvia quindi all'esame diretto degli allegati di progetto.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. L'esecuzione dei lavori e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla Direzione Lavori o dal personale dell'Azienda preposto al controllo e sorveglianza, sia al momento della consegna, che di volta in volta a seconda delle necessità.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara, inteso come somma degli importi delle singole lavorazioni affidate all'appaltatore è quello indicato negli atti tecnici allegati al presente capitolato. Gli importi a base d'asta saranno dedotti del ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di singola gara, al netto degli oneri sulla sicurezza.
2. In via del tutto indicativa, le principali opere componenti l'appalto sono elencate nel quadro economico allegato alla relazione illustrativa ;
3. Dette opere, potranno variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo l'impresa possa trarre ragione per indennizzi o compensi di sorta, trattandosi anche di lavori di riparazione non prevedibili.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il presente è un contratto stipulato ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 28/2/98 e del D.Lgs. n. 163/06, salvo per i lavori eseguibili in economia;
2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 - quarto comma - del D. Lgvo n. 163/06, salvo per i lavori eseguibili in economia;
3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alla quantità effettivamente eseguite, e alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Il ribasso sarà applicato anche sui prezzi unitari relativi alla manodopera ed ai noil.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del D.P.R. n. 34/2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG01». OG03
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554/99.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

1. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dall'aggiudicazione. L'esecuzione dei lavori avrà inizio improrogabilmente non oltre il quindicesimo giorno dalla data risultante dal verbale di consegna, che verrà redatto previa convocazione dell'esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l'impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incarmerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali.

Art. 12 – Consegna, inizio e durata dei lavori

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge exsi regolamentato in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
- #### **Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori

1. Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici e nel D.Lgvo n. 163/06 nonché a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'impresa, dovendosi intendere compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere e spesa per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte ed in particolare modo:
 2. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
 3. l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai cantieri;
 4. l'occupazione, la costruzione e manutenzione delle strade di cantiere, di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private e loro ripristino nelle condizioni iniziali; ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati; la recinzione del cantiere stesso, nelle modalità indicate dalla Direzione dei lavori, la sua segnalazione, la pulizia e la manutenzione e la sistemazione delle sue strade e di quelle adiacenti anche con opere provvisorie in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone, sia terzi che addetti ai lavori tutti. In particolare, trattandosi di zone transitate, l'Appaltatore avrà l'obbligo dell'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956 n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e tutte le altre norme in vigore in materia di infortunistica.
 5. la formazione del cantiere, il suo mantenimento in tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori e dei rientri con i diversi materiali previsti, fino al completamento dei ripristini delle pavimentazioni e della segnalazione orizzontale; l'occupazione, il ripristino di aree pubbliche o private anche per danni arrecati a queste, strade di servizio ed accesso ai cantieri, impianto e mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, attrezzatura ordine dei cantieri in relazione alla entità dell'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon deposito di materiale, opere provvisorie e tutto quanto necessario al buon andamento dei cantieri;
 6. le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori, disegnatore, gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e disegni, sia in fase preliminare che a lavori ultimati, tracciametri e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva

Art. 18 - Pagamenti a saldo

1. I pagamenti in acconto, in corso d'opera saranno effettuati all'appaltatore ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescrite ritenute, di cui all'art. 14 del Regolamento, nelle forme stabilite dagli artt. 168 e 169, raggiunga la cifra di € 60.000,00, mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzate con le norme di riferimento contenute nel presente capitolo, al netto del ribasso d'asta.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione in denaro.

Art. 16 - Anticipazione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

1. La penale per giorno di ritardo dalla data fissata per la ultimazione dei lavori è fissata in € 150 al giorno.
2. Tutte le penali ed i maggiori costi di cui al presente articolo sono contabilizzati in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e verranno annotati nel Registro di Contabilità in corrispondenza ad ogni S.A.L.; l'importo globale verrà trattenuto in sede di conto finale.

Art. 15 - Penali

25. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
24. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
23. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
22. l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del capitolato speciale e nell'enumerazione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rievate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente capitolato speciale.

Art. 24 - Lavori a misura

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto di quanto stabilito all'art. 117 del D.Lgvo n. 163/06.
- E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del D.Lgvo n. 163/06 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile salvo quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 133.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 21 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del predetto D.Lgvo n. 163/06.

1. All'Appaltatore saranno corrisposti, per i lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori, i compensi specificati nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato, assoggettati al ribasso d'asta operato dall'Appaltatore in sede di gara.
2. La D.D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato Avanzamento Lavori.
3. Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l'appalto.
4. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgvo n. 163/06 è richiesta una cauzione provvisoria di pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri sulla sicurezza), da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgvo n. 163/06, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della stessa da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti del subappaltatore, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Inoltre, l'Appaltatore è obbligato alla stipula di una polizza vincolata a favore dell'ACA S.p.A. contro i furti ed i danni dei materiali eventualmente forniti dall'ACA S.p.A. e presenti nei cantieri stessi fino all'approvazione del collaudo dei lavori, avente un importo minimo assicurato di € 50.000,00 (Cinquantamila/00).

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1. I lavori previsti nell'Appalto sono da considerarsi non prevedibili e non programabili e le singole categorie di lavori previste nella perizia guida possono subire variazioni con la soppressione e/o aggiunta di quantità sulle singole categorie di lavori ed anche nuove categorie.

2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per categorie di lavori non previste e/o diversi dalla perizia guida che non comportano l'aumento dell'importo contrattuale.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale. Per i nuovi prezzi si farà principalmente

- normativa nazionale di recepimento, al regolamento di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**
- Art. 39 - Subappalto**
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorparabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
- a) è fatto assoluto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla relativa gara della tornata.
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- d) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 37, comma 11, del D.Lgvo n. 163/06, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- e) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analogo dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitro ai sensi dell'art. 241 e seguenti del D.Lgvo n. 163/06, nonché degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto.
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Art. 42 - Controversie

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29.04.1995, n. 139, convertito dalla legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui il decreto legislativo n. 81/08 prevedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto

l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08/94 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

l) nel caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dalla D.D.L. superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.

m) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

n) qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale o si verificano frequenti ritardi nell'ultimazione dei singoli lavori.

2. Quando, sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, la Commissione potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando imprudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/99.

3. In relazione a quanto stabilito al comma 1, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature del e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Comunque, quando sia per il numero e le capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma stabilito, la Commissione potrà sospendere i pagamenti in acconto, restando imprudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.P.R. n. 554/99.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 52 – Custodia del cantiere

1. L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

2. Oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato, per qualsiasi danno arrecato, si provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, si inviterà l'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi.

Art. 51 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa si verificassero durante il corso dei lavori, salvo che per i danni prodotti ai lavori oggetto dell'Appalto da cause di forza maggiore.

2. Per essi si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del D.P.R. n. 554/99.

3. La denuncia di cui al citato art. 20 del Capitolato Generale dovrà essere fatta per iscritto alla Direzione Lavori, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data dell'evento.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del citato Capitolato Generale.

Art. 50 – Danni di forza maggiore

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere depositati sull'orlo dello scavo a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In caso di accertata difficoltà di deposito del materiale sull'orlo dello scavo, lo stesso deve essere trasportato in luogo idoneo a distanza non superiore a mt. 500 dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, per il successivo reimpiego per riempimento dello scavo, da compensare a parte.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 49 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

2. (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.